

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1896-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme sul trattamento giuridico ed economico  
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1982

---



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1896, recante « Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato », pur essendo un provvedimento di notevole significato politico, perchè riflette le attese di una numerosa categoria di lavoratori, ha una struttura giuridica abbastanza semplice, si muove in una logica diffusa in questi ultimi anni e si inquadra nell'insieme delle disposizioni normative recentemente approvate dal Parlamento.

Questo rende più semplice l'esposizione che farò dell'articolato. Mi preme innanzitutto ricordare come il precedente contratto di lavoro, relativo al periodo 30 giugno 1979-31 dicembre 1980, si collocava nella prospettiva della riforma dell'Azienda; l'attuale contratto, invece, che ha trovato la convergenza delle componenti sindacali e del Governo, è stato proposto in termini di maggiore realismo ed è, quindi, uno strumento valido per una maggiore efficienza dell'Azienda in una prospettiva di riforma per la quale i tempi sono maturi.

La trattativa contrattuale è stata assai tormentata; iniziata, infatti, nel maggio 1981 si è conclusa il 20 gennaio 1982 con la firma di un'ipotesi d'accordo. In quei mesi, poco meno di un anno, il settore dei trasporti ferroviari è stato colpito da una massiccia serie di scioperi, in particolare, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. A dimostrazione delle difficoltà e della complessità dei problemi che hanno contraddistinto la trattativa, ricordo che fu necessario anche l'intervento del Presidente del Consiglio il quale dovette verificare le particolari difficoltà frapposte dai problemi di ordine economico che trovarono poi la giusta definizione per il senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali, per il comportamento equilibrato ed efficiente dei dirigenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato e per gli autorevoli e puntuali interventi del Ministro dei trasporti che sono serviti a superare anche le ultimissime agitazioni.

Il disegno di legge è composto di sette articoli con i seguenti contenuti:

a) le attribuzioni delle nuove posizioni stipendiali, consistenti in una riparametrazione programmata e condizionata nell'ambito della politica di contenimento della spesa pubblica — secondo quanto previsto dall'articolo 1 — vengono recepite nella tabella allegata al disegno di legge in esame, sostitutiva di quella attualmente allegata alla legge n. 885 del 1980, con effetto dal 1° marzo 1981; restano valide le disposizioni relative all'assegno pensionabile di cui all'articolo 15 della legge n. 42 del 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, ed all'articolo 2 della legge n. 885 del 1980;

b) il contenimento nell'ambito di un « tetto » prestabilito del miglioramento economico lordo *pro capite* ed il ricorso formale al decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 9 della legge n. 382 del 1975 per quanto attiene il recepimento delle nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni '82-83; oltre a ciò viene stabilito, all'articolo 2, che tale miglioramento economico medio-lordo *pro capite* non potrà superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981, e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982, volendo in tal modo far sì che gli adeguamenti contrattuali rientrino nell'ambito dell'attuale, programmata dimensione della spesa pubblica;

c) l'applicazione della nuova tabella di stipendi nel calcolo dell'indennità di buona uscita anche per coloro che sono andati in quiescenza nel bimestre gennaio-febbraio 1981, con effetto dal 1° gennaio 1981; ciò ai fini della valutazione dell'anzianità pregressa (articolo 3);

d) il riconoscimento anche per i ferroviari della valutazione dell'anzianità pregressa relativamente al periodo precedente al 1980. Le disposizioni inerenti a questo aspetto, contenute nell'articolo 4, si riferiscono ad

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un punto cardine dell'accordo Governo-sindacati; con esse si attua un meccanismo di valutazione dell'anzianità sulla base di importi annui, fissati per categoria di personale, per ogni anno di servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato o presso altra amministrazione dello Stato. D'altronde tale riconoscimento è l'adempimento di un impegno che il Governo aveva assunto nel 1979, attraverso l'accettazione di un ordine del giorno presentato al Senato in occasione dell'approvazione della legge n. 312 del 1979;

e) la possibilità di includere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nelle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio di professionalità ai fini dei passaggi di categoria del personale ferroviario (articolo 5);

f) la previsione di recepire e conglobare tutte le norme inerenti al personale ferroviario in un testo unico secondo le forme ammesse dall'ordinamento (articolo 6);

g) l'onere finanziario conseguente all'entrata in vigore della legge ed i mezzi di copertura — previsti dall'articolo 7 —, che rientrano nella logica di programmazione cui ho già fatto cenno.

A conclusione e con riferimento all'indicazione sull'andamento delle trattative per la stipulazione del contratto, mi preme sottolineare come le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti ferroviari abbiano allegato al protocollo d'intesa fra azienda e sindacato, un autonomo codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, i cui aspetti qualificanti sono costituiti dall'impegno dei sindacati di non indire astensioni dal lavoro nei periodi caratterizzati da più intenso traffico (Natale, Pasqua, ferie estive) e nel prevedere che le astensioni dal lavoro a carattere locale debbano ricevere l'avallo delle strutture sindacali a livello provinciale.

Onorevoli senatori, anche se con rapidità, il disegno di legge, è stato molto attentamente esaminato dalla 8<sup>a</sup> Commissione ed ha avuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali ed un articolato parere della Commissione bilancio; ritengo, pertanto, che esso possa avere l'approvazione di quest'Assemblea in considerazione anche delle summenzionate attese della categoria.

PACINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

19 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

20 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso, richiamando peraltro la Commissione di merito sul fatto che la quota-parte di copertura riferita « alle economie realizzate nel 1982 nei residui passivi accertati nel 1981 » sui capitoli concernenti le spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (124 miliardi di lire) andrebbe sostituita perchè i suddetti residui sono andati in economia allo scadere del bilancio 1981 e quindi non esistono. Occorre pertanto una più idonea imputazione che potrebbe essere anche trovata negli stessi fondi speciali di cui al capitolo 6856. Al riguardo il rappresentante del Tesoro si è fatto carico di trovare la copertura appropriata al di fuori, se del caso, dello stanziamento sopra indicato del fondo speciale 6856.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Dal 1° marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13<sup>a</sup> mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

## Art. 2.

All'attuazione delle intese già intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvederà a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, fermo restando che il miglioramento economico medio lordo *pro capite* non potrà supe-

rare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.

Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali, con particolare riferimento al comparto del pubblico impiego, vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.

## Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.

Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

## Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, è valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:

seconda e terza categoria	L. 4.905
quarta categoria	» 4.971
quinta categoria	» 5.039
sesta categoria	» 5.130
settima categoria	» 5.255

Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

## Art. 5.

In sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sarà disciplinata la possibilità di includere nelle commissioni che procedono agli accertamenti

professionali per i passaggi di categoria ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

## Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvederà alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive integrazioni e modificazioni, nonché del limite globale delle disponibilità di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.

## Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in complessive lire 371 miliardi — di cui lire 124 miliardi per le nuove tabelle di stipendio e lire 247 miliardi per il computo delle anzianità di servizio — e, per l'anno 1982, in complessive lire 624 miliardi — di cui lire 152 miliardi per le nuove tabelle di stipendio, lire 257 miliardi per il computo delle anzianità di servizio e lire 215 miliardi per la riparametrazione degli stipendi — si farà fronte, quanto a lire 124 miliardi, con le economie

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realizzate nel 1982 nei residui passivi accertati nel 1981 sui capitoli concernenti le spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quanto a lire 86 miliardi, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del predetto stato di previsione per l'anno 1982 e, quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente sovvenzione del Tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'onere relativo alla suddetta sovvenzione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 (voce « Interventi in materia di sgravi contributivi ») e n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 in ragione, rispettivamente, di lire 300 miliardi e di lire 485 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

## TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Anni di permanenza	—	1 <sup>a</sup> categoria	2 <sup>a</sup> categoria	3 <sup>a</sup> categoria	4 <sup>a</sup> categoria	5 <sup>a</sup> categoria	6 <sup>a</sup> categoria	7 <sup>a</sup> categoria
Iniziale . . . . .	2.244.000	2.739.000	3.149.850	3.450.150	4.012.650	4.680.480	5.627.400	7.318.800
2 . . . . .	2.423.520	2.958.120	3.401.838	3.726.162	4.333.662	5.054.918	6.077.592	7.904.304
2 . . . . .	2.603.040	3.177.240	3.653.826	4.002.174	4.654.674	5.429.356	6.527.784	8.489.808
2 . . . . .	2.782.560	3.396.360	3.905.814	4.278.186	4.975.686	5.803.794	6.977.976	9.075.312
2 . . . . .	2.962.080	3.615.480	4.157.802	4.554.198	5.296.698	6.178.232	7.428.168	9.660.816
2 . . . . .	3.141.600	3.834.600	4.409.790	4.830.210	5.617.710	6.552.670	7.878.360	10.246.320
2 . . . . .	3.321.120	4.053.720	4.661.778	5.106.222	5.938.722	6.977.108	8.328.552	10.831.824
2 . . . . .	3.500.640	4.272.840	4.913.766	5.382.234	6.259.734	7.301.546	8.778.744	11.417.328
2 . . . . .	3.680.160	4.491.960	5.165.754	5.658.246	6.580.746	7.675.984	9.228.936	12.002.832
2 . . . . .	3.772.164	4.604.259	5.294.897	5.799.702	6.745.264	7.867.883	9.459.659	12.302.902
2 . . . . .	3.864.168	4.716.558	5.424.040	5.941.158	6.909.782	8.059.782	9.690.382	12.602.972
2 . . . . .	3.956.172	4.828.857	5.553.183	6.082.614	7.074.300	8.251.681	9.921.105	12.903.042
2 . . . . .	4.048.176	4.941.156	5.682.326	6.224.070	7.238.818	8.443.580	10.151.828	13.203.112
2 . . . . .	4.140.180	5.053.455	5.811.469	6.365.526	7.403.336	8.635.479	10.382.551	13.503.182
2 . . . . .	4.232.184	5.165.754	5.940.612	6.506.982	7.567.854	8.827.378	10.613.274	13.803.252
2 . . . . .	4.324.188	5.278.053	6.069.755	6.648.438	7.732.372	9.019.277	10.843.997	14.103.322

